

(N. 551)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 19 maggio 1954 (V. Stampato N. 355)

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 MAGGIO 1954

Modificazioni agli articoli 5, 9, 11 e 13 della legge 9 gennaio 1951, n. 167,
relativa alla istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 5 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

I. — Le lettere *a*) e *d*) del primo comma sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) il generale dell'Esercito, l'ammiraglio e il generale dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, più elevati in grado o più anziani nel rispettivo ruolo, i quali non siano Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di Stato Maggiore o Segretario generale.

« Detti ufficiali hanno le funzioni di presidente

di sezione. Quello fra essi più elevato in grado o di maggiore anzianità assoluta esercita le funzioni di presidente del Consiglio superiore delle Forze armate;

« *d*) un generale di corpo d'armata, un ammiraglio di squadra e un generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, che non rivestano le cariche indicate alla precedente lettera *a*), con funzioni di vice presidenti di sezione ».

II. — Dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti commi:

« Per i membri di cui alle lettere *e*, *f*) e *g*), sono nominati altrettanti supplenti dei gradi indicati nelle lettere stesse ».

« I membri ordinari relatori per gli affari amministrativi sono collocati in soprannumero, con le garanzie di cui al regio decreto

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

30 dicembre 1923, n. 2958, lasciando scoperti altrettanti posti nei gradi iniziali dei rispettivi ruoli ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, è sostituito dal seguente:

« I membri ordinari relatori e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro per la difesa su proposta del rispettivo presidente di sezione ».

Art. 3.

La lettera f) dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, è sostituita dalla seguente:

« f) sui capitoli d'onere generali e particolari e sui progetti di contratti e transazione nei casi in cui la legge di contabilità generale

dello Stato prescrive il parere del Consiglio di Stato. Per ragioni di evidenti urgenza, prodotta da circostanze non prevedibili, potranno comunicarsi al Consiglio superiore delle Forze armate, in luogo dei progetti di contratti, i verbali di aggiudicazione o gli schemi di contratto sottoscritti dalla parte ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, è sostituito dal seguente:

« i membri straordinari e i membri ordinari relatori e i loro supplenti sono convocati dal presidente a partecipare alle riunioni, a seconda della materia da trattare ed in eguale numero per ciascuna Forza armata ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI